



# CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

## SERVIZIO

D2.01 SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,  
PROGRAMMAZIONE DELLE OO.PP., GESTIONE E MANUTENZIONE DEL DEMANIO  
STRADALE E PROTEZIONE CIVILE

---

### ORDINANZA NUM. GENERALE N. 23 DEL 26/01/2026

**Numero di Servizio 23 / 2026**

**OGGETTO:** TRASMISSIONE ORDINANZA DI REVOCA DELL'ORDINANZA N. 15 DEL 22/01/2026 E RIAPERTURA DELLA EX TRAZZERA MARENEVE (CT) DALL'INTERSEZIONE CON LA S.P. 59/I (FORNAZZO) FINO ALL'INTERSEZIONE CON IL BIVIO PIANO PROVENZANA. E CHIUSURA AL TRANSITO DI ALTRI TRATTI DI STRADA

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

##### VISTI:

Il D.L 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della Strada);  
Il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni e integrazioni (Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del nuovo C.d.S);  
Il Decreto Ministeriale 05/11/2011 N. 6792 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”;  
Il Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s. m. i.  
Il D.Lgs. 1/2018 – Codice della Protezione Civile, artt. 7, 24 e 25; gli artt. 6, 7, 14, 37 e 141 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada); gli artt. 5 e 6 del D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione);  
L'art. 51 dello Statuto dell'Ente;  
L'art. 28 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente.

**PREMESSO che:**

Premesso che in data 22/01/2026 è stata emessa da questo Dipartimento Tecnico l'ordinanza n. 14 del 22/01/2026 a seguito dell'emergenza neve in atto sull'Etna, vista

l'impercorribilità di alcune strade si è ritenuto di inibire temporaneamente il traffico veicolare e pedonale per i tratti delle Strade Provinciali di seguito elencati:

**1) Trz Marenneve (CT), dall'intersezione con la S.P. 59/I (Fornazzo) fino all'intersezione con il bivio Piano Provenzana ;**

**2) S.P. 92:**

**a) dal bivio per Monte Pomiciaro verso il Rifugio Sapienza fino ai Crateri Silvestri;**

**b) dal bivio per Monte Vetore Basso in direzione Crateri Silvestri**

**3) S.P. Salto del Cane dall'intersezione con Via Monte Pò fino all'intersezione con la S.P. 92.**

**RILEVATO che:**

- la strada Trz Marenneve (CT), dall'intersezione con la S.P. 59/I (Fornazzo) fino all'intersezione con il bivio Piano Provenzana risulta attualmente percorribile e idonea alla normale circolazione veicolare, a seguito dei lavori di spazzamento neve effettuati, non presentando più situazioni di elevato rischio. Pertanto è percorribile attualmente per gli utenti con le prescrizioni previste per il tratto dalla segnaletica verticale e orizzontale presente;

**RITENUTO:**

- di dover procedere alla **revoca dell'Ordinanza n.1 del 06/01/2026, per la parte riferita al tratto della ex trazzera Marenneve (CT)** sopra descritto, venendo meno le ragioni di necessità e urgenza che ne avevano determinato l'emanazione;

**CONSIDERATO**

- che le avverse condizioni meteorologiche previste/in atto (neve e ghiaccio) compromettono ancora la sicurezza e la transitabilità della rete stradale delle altre strade sopra esposte;
- che si rende necessario continuare ad adottare provvedimenti urgenti a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza della circolazione;

**RITENUTO**

- opportuno disciplinare temporaneamente la circolazione veicolare e imporre specifiche prescrizioni;

**AVVERTE**

- Che il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada.
- Che la presente ordinanza ha efficacia immediata e fino a cessate esigenze.
- L'accesso alle strade su indicate sarà interdetto a tutti i veicoli, ad esclusione della Trz

Mareneve (CT), dall'intersezione con la S.P. 59/I (Fornazzo) fino all'intersezione con il bivio Piano Provenzana

**VISTI:**

gli articoli n° 5, 6, 21 37 e 42 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n° 285 del 30/4/1992 e successive modifiche ed integrazioni);

gli articoli da 30 a 43 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni);

il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 10 luglio 2002, “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;

**l'art. 21 quinque della legge n. 241/1990**

**ORDINA**

per i motivi esposti:

ai sensi dell'art. 21 quinque della legge n. 241/1990 la REVOCA dell'Ordinanza n. 15 del 22/01/2026 E RIAPERTURA della ex trazzera Mareneve (CT) dall'intersezione con la S.P. 59/I (Fornazzo) fino all'intersezione con il bivio Piano Provenzana.

ai sensi dell'articolo n° 5 comma 3, nel rispetto dell'articolo n° 6 comma 4 lettera a) del D. Lgs n° 285/1992, Codice della Strada vigente, la modifica della circolazione stradale, di pubblica incolumità, in considerazione del rischio connesso all'attuale emergenza per intensificazione dei fenomeni nevosi sul Monte Etna con decorrenza immediata:

**divieto di transito a tutti i veicoli, nei tratti di strade di competenza di questa Città Metropolitana di Catania di seguito elencate:**

**1) S.P. 92:**

- a)** dal bivio per Monte Pomiciaro verso il Rifugio Sapienza fino ai Crateri Silvestri;
- b)** dal bivio per Monte Vetore Basso in direzione Crateri Silvestri

**2) S.P. Salto del Cane** dall'intersezione con Via Monte Pò fino all'intersezione con la S.P. 92. divieto di sosta veicolare;

**L'obbligo per i conducenti di tenere un comportamento prudente in conseguenza della segnaletica verticale di pericolo (ai sensi e nel rispetto dell'art. 39 comma 1, lett a) del C.d.S.**

**il presente provvedimento potrà essere modificato o revocato in relazione all'evolversi**

**delle condizioni di rischio.**

La chiusura per ogni strada sarà eseguita con la segnaletica necessaria come prevista nel Codice della Strada e sarà predisposta a cura dell'Azienda Speciale SCMC.

Il rispetto degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi verrà verificato dagli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada vigente. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dallo stesso Codice della Strada.

La presente si trasmette alla Prefettura di Catania, al comando Provinciale dei Carabinieri, della Polizia Stradale e della Polizia Provinciale di Catania nonché ai Sindaci dei Comuni di Milo, Sant'Alfio, Zafferana Etnea, Nicolosi, Pedara e Linguaglossa ed a tutti gli Enti di rito per gli adempimenti di competenza.

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, come segue:

Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notifica (Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76).

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di centoventi (120) giorni dalla notifica.

Alla presente verrà data ampia divulgazione mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Ente, nonché nei consueti modi di diffusione oltre ad essere pubblicata sul sito istituzione on-line di questo Ente, ai sensi dell'articolo n° 6 della Legge Regionale n° 11 del 26/06/2015.

Per l'adozione del presente atto non sussistono ipotesi, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo n° 6 bis della Legge n° 241/1990 e dell'articolo n° 7 del

D.P.R. n° 62/2013.

La Titolare dell'incarico di EQ n.9

*Referente Ufficio Segnaletica Stradale:*  
geom. Cinzia Bisicchi

**Istruttore**

Cinzia Bisicchia

**Il Dirigente del Servizio**

GIUSEPPE GALIZIA / ArubaPEC S.p.A.